

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 23/10/2018

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 15 giugno 2011 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente il 30 aprile 2016, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il rimborso di Euro 1.821,05, per oneri bancari (in specie, commissione d'intermediazione) e assicurativi non goduti. Il tutto oltre interessi di legge e rifusione di spese legali quantificate in Euro 364,00.

L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni. In sede di reclamo, aveva peraltro dato atto della avvenuta estinzione anticipata del rapporto.

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che, in data 23 ottobre 2017, l'intermediario convenuto è stato cancellato dall'Albo ex art. 107 t.u.b.; cionondimeno, il presente ricorso è da ritenere ammissibile, in quanto proposto (il 12 aprile 2017 ovvero) in una data anteriore rispetto a quella della cancellazione.

Passando al merito della questione, preme richiamare il costante orientamento di questo Collegio secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del



quinto dello stipendio, a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione del contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò posto, con specifico riferimento al contratto *de quo*, riconosciuta la natura *recurring* della voce denominata "commissioni di intermediazione" (in ragione della opacità della sua formulazione), constatata la mancata previsione a livello contrattuale di un criterio alternativo al pro rata temporis per la determinazione della quota di premio da retrocedere, si ritiene che le pretese di parte ricorrente meritino di essere accolte, come da tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni d'intermediazione				3.564,69	1.841,76	257,30	1.584,46
Premi assicurativi				457,92	236,59		236,59
Totale							1.821,05

Per contro, non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese legali, stante la natura seriale della controversia instaurata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.821,05, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA